

D.g.r. n. 9281 approvata nella seduta dell' 8 aprile 2009

REQUISITI E MODALITA' OPERATIVE PER L'ACCESSO ED IL RECUPERO DELLA
PRIMA CASA DI ABITAZIONE (ART. 3 L.R. 23/1999). SCHEMA DI CONVENZIONE CON
CAAF/ALTRI SOGGETTI

Premesso che:

1. la legge regionale 6 dicembre 1999 n. 23 “*Politiche regionali per la famiglia*” e s.m.i. all’art. 3 prevede l’erogazione di contributi per agevolare l’accesso alla proprietà della prima casa di abitazione delle famiglie lombarde, individuando i soggetti beneficiari nell’ambito delle seguenti categorie, elencate in stretto ordine di priorità:
 - giovani coppie;
 - gestanti sole;
 - genitore solo con uno o più figli minori a carico;
 - nuclei familiari con almeno tre figli;
2. per tale finalità la l.r. 23/1999 prevede l’erogazione a fondo perduto di contributi, la cui entità viene discrezionalmente definita dalla Giunta regionale entro un valore minimo di € 5.000,00= ed un valore massimo di € 30.000,00=;
3. l’accesso al contributo è subordinato dalla l.r. 23/1999 al possesso di precisi requisiti, che devono sussistere sia in capo al soggetto beneficiario, sia riguardo all’alloggio oggetto dell’agevolazione, stabilendo che la Giunta Regionale ha titolo di definire:
 - il valore dell’indicatore ISEE standard, entro il limite massimo di € 40.000,00=;
 - le tipologie di alloggi per i quali erogare i contributi, scelti entro un’elencazione di categorie individuate dalla medesima legge;
 - il valore che deve avere l’alloggio, che non può in ogni caso essere superiore a € 280.000,00= comprensivo di imposta sul valore aggiunto (IVA);
4. la Giunta regionale definisce l’entità delle risorse da destinare per l’erogazione dei contributi ai sensi dell’art. 3 della l.r. 23/1999;

tutto ciò premesso,

RITENUTO di procedere all’indizione anche per l’anno 2009 del bando per l’erogazione di contributi (di seguito Nono bando) ai sensi dell’art. 3 della l.r. 23/1999, stanziando a tale scopo:

- € 35.000.000,00=, più eventuali residui che si renderanno disponibili alla chiusura dell’Ottavo bando anno 2008, per le “*giovani coppie*”;
 - € 12.000.000,00= per tutte le altre categorie di beneficiari elencate al co. 9 del predetto art. 3, che vi accederanno secondo l’ordine di priorità ivi fissato;
- con la mera facoltà che, qualora le domande pervenute dai soggetti appartenenti ad una o più delle categorie di beneficiari sopra citate non coprano l’intera disponibilità delle risorse loro assegnate, le quote residue vengano destinate, fino al loro esaurimento, al soddisfacimento delle domande presentate dai soggetti appartenenti alle altre categorie individuate;

DATO ATTO che con il Programma Regionale per l’Edilizia Residenziale Pubblica (P.R.E.R.P.) approvato con d.c.r. 5.12.2006 n. VIII/272 e successive modifiche e integrazioni, sono stati assegnati, per il triennio 2007-2009, € 80.000.000,00 per la misura “Contributi Prima Casa” e che con d.g.r. 21.11.2007 n. VIII/5829 sono stati stanziati sul cap. n. 5.3.3.2.394.5089 i primi € 40.000.000,00 a valere sulle economie delle annualità a destinazione vincolata, già trasferite dallo

Stato alla Regione Lombardia in base all'art. 63 del d.lgs. n. 112/1998 e confluite sul capitolo n. 7.4.0.4.308.2797 e che pertanto restano disponibili € 10.000.000,00 a valere sulle economie richiamate, oltre ad € 30.000.000,00= stanziati sul cap. n. 5.3.3.3.395.4591;

DATO ATTO inoltre che sul cap. n. 5.3.3.2.394.5089 risulta una disponibilità complessiva di € 19.138.206,52 di cui € 12.000.000 con blocco d'impegno a copertura del bando 2008, pertanto con una disponibilità residua di € 7.138.206,52 per il bando di cui al presente provvedimento;

CONSIDERATO che con d.g.r. 3.12.2008 n. VIII/8524 sono stati unificati al capitolo n. 5.3.1.4.195.3726 i capitoli relativi alle annualità a destinazione vincolata di cui alla legge n. 457/78, la cui descrizione consente di impegnare e liquidare anche per le misure relative al P.R.E.R.P., consegue che le risorse disponibili per il bando di cui al presente provvedimento risultano complessivamente di € 47.000.000,00= così allocate: quanto ad € 7.000.000,00= sul cap. n. 5.3.3.2.394.5089, quanto ad € 10.000.000 sul cap. n. 5.3.1.4.195.3726 e quanto ad € 30.000.000,00 sul cap. n. 5.3.3.3.395.4591, del Bilancio 2009;

RITENUTO ai fini dell'indizione del Nono bando di stabilire i seguenti indici e requisiti:

- entità contributo individuale "*una tantum*" di € 6.000,00=;
- indicatore ISEE standard non superiore a € 35.000,00=;
- valore dell'alloggio acquistato, autocostruito o dell'intervento di recupero edilizio non superiore a € 280.000,00= e non inferiore a € 25.000,00=, importi comprensivi di IVA;
- mutuo o finanziamento di durata non inferiore a cinque anni e di importo non superiore a € 280.000,00= e non inferiore a € 25.000,00= richiesto per l'acquisto, l'autocostruzione o il recupero dell'alloggio;

RITENUTO di assumere, per il Nono bando, le seguenti definizioni:

- a) "*giovane coppia*": coppia che ha contratto o contrae matrimonio nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2007 ed il 28 febbraio 2010 e i cui componenti, di sesso diverso, non hanno compiuto anni 40 alla data di presentazione della domanda;
- b) "*gestante sola*": donna gravida del primo figlio, che sia nubile o priva del coniuge per separazione legale senza convivenza, per divorzio o per decesso;
- c) "*genitore solo con uno o più figli minori a carico*": padre o madre con uno o più figli minori a carico, che sia celibe o nubile o privo del coniuge per separazione legale senza convivenza, per divorzio o per decesso. Non rientrano in questa categoria le unioni di fatto;
- d) "*nuclei familiari con almeno tre figli*": genitori uniti da vincolo di matrimonio con tre o più figli a carico;

RITENUTO altresì di ordinare la graduatoria dei beneficiari all'interno delle categorie sopra indicate alle lett. a), b), c) e d), in funzione del grado di precarietà e di non certezza di continuità del reddito posseduto dal nucleo familiare, dato anche dalla presenza di un coniuge avente contratto di lavoro "*atipico*" e, a parità di condizione lavorativa, secondo il valore crescente di ISEE standard determinato ai sensi del d.lgs. 109/1998 e s.m.i.;

CONSIDERATO che al fine di semplificare ed accelerare la procedura di accesso all'agevolazione, la Regione, ai sensi del co. 10 dell'art. 3 della l.r. 23/1999, può stipulare convenzioni con soggetti, pubblici e privati, in possesso di adeguata capacità e organizzazione;

VALUTATO che tra i requisiti previsti per l'accesso ai benefici in oggetto rientra anche il possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di valore non superiore a quello definito con il presente provvedimento;

VISTO il d.lgs. n. 109/1998 e s.m.i. che individua i soggetti autorizzati al rilascio delle attestazioni riportanti l'indicatore ISEE del nucleo familiare determinato in base ai dati risultanti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) sottoscritta dall'interessato;

RITENUTO di individuare tra i predetti soggetti, i Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF), come coloro che, per proprie competenze, ramificazione organizzativa sul territorio, disponibilità di programmi informatici funzionali e necessari al rilascio delle attestazioni previste e per la trasmissione dei dati, sono in grado di poter rendere ai cittadini un servizio agevole, celere e completo, consentendo altresì un notevole contenimento dei costi;

VISTO lo schema di convenzione predisposto dalla competente Unità Organizzativa "*Opere pubbliche e Welfare abitativo*" della Direzione Generale "*Casa ed Opere pubbliche*", riportato nell'Allegato A al presente atto deliberativo, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, recante modalità, obblighi e condizioni connesse all'espletamento del servizio di raccolta, verifica ed inoltro delle domande e dei dati della DSU, che i CAAF, ed ogni altro soggetto in grado di garantire la medesima qualificazione del servizio richiesto, riterranno di assumere mediante sottoscrizione della convenzione medesima;

RITENUTO, nel caso i CAAF o altri soggetti intendano richiedere un corrispettivo a titolo di rimborso dei costi sostenuti per il servizio che svolgeranno a favore dei cittadini richiedenti, fatta comunque salva la gratuità della DSU, di prevedere che tale corrispettivo, in conseguenza del contenimento dei costi di cui sopra, non superi l'importo massimo complessivo di € 12,00= (dodici/00) IVA compresa, come espressamente richiamato nell'allegato schema di convenzione;

VISTO l'art. 2 "*Obiettivi*" della l.r. n. 23/1999, che al co. 1 lett. o), per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 1 della medesima legge, espressamente prevede di "*garantire una diffusa informazione sul territorio regionale relativa ai servizi previsti nella medesima legge*";

RITENUTO di destinare una percentuale massima dello 0,1% dei fondi complessivamente assegnati con il presente provvedimento al fine di perseguire l'obiettivo di un'informazione diffusa sul territorio regionale dell'indizione per l'anno 2009 del Nono bando, avvalendosi a tale scopo della collaborazione dei soggetti individuati all'art. 1 co. 1 della l.r. 27 dicembre 2006 n. 30;

RITENUTO di dare mandato al Dirigente pro tempore della competente Unità Organizzativa "*Opere pubbliche e Welfare abitativo*" per la predisposizione di un provvedimento, denominato Nono bando, che definisca procedure e modalità operative per l'accesso e l'erogazione dei contributi, coerentemente ai criteri fissati con il presente provvedimento ed alle disposizioni della l.r. 23/1999;

VISTA la d.g.r. 21.12.2007 n. VIII/6268 con la quale, tra l'altro, è stato affidato al Dott. Arch. Stefano Antonini l'incarico di Dirigente dell'Unità Organizzativa "*Opere Pubbliche e Welfare Abitativo*" della Direzione Generale "*Casa e Opere Pubbliche*";

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di approvare l'indizione anche per il corrente anno 2009 del bando finalizzato all'erogazione di contributi per agevolare l'accesso alla proprietà della prima casa di

abitazione delle famiglie lombarde ai sensi della legge regionale 6 dicembre 1999 n. 23, dando mandato al Dirigente pro tempore della competente Unità Organizzativa “Opere pubbliche e Welfare abitativo” della Direzione Generale “Casa e Opere Pubbliche” per la predisposizione del provvedimento, denominato “Nono bando”, che definisca procedure e modalità operative per l’accesso e l’erogazione dei contributi, coerentemente ai criteri fissati con il presente atto ed alle disposizioni della l.r. 23/1999.

2. Di destinare al Nono bando:
 - € 35.000.000,00=, più eventuali residui che si renderanno disponibili alla chiusura dell’Ottavo bando anno 2008, per le “giovani coppie”;
 - € 12.000.000,00= per tutte le altre categorie di beneficiari elencate al co. 9 del predetto art. 3, che vi accederanno secondo l’ordine di priorità ivi fissato;con la mera facoltà che, qualora le domande pervenute dai soggetti appartenenti ad una o più delle categorie di beneficiari sopra citate non coprano l’intera disponibilità delle risorse loro assegnate, le quote residue vengano destinate, fino al loro esaurimento, al soddisfacimento delle domande presentate dai soggetti appartenenti alle altre categorie individuate.
3. Di dare atto che gli oneri finanziari derivanti dal presente provvedimento, come analiticamente esposto in premessa trovano copertura a valere sullo stanziamento del capitolo n. 5.3.3.2.394.5089 per € 7.000.000,00=, a valere sul cap. n. 5.3.1.4.195.3726 per € 10.000.000,00 e a valere sul cap. n. 5.3.3.3.395.4591 per € 30.000.000,00=, del Bilancio 2009.
4. Di adottare per l’attuazione del Nono bando i seguenti indici e requisiti:
 - entità contributo individuale “una tantum” di € 6.000,00=;
 - indicatore ISEE standard non superiore a € 35.000,00=;
 - valore dell’alloggio acquistato, autocostruito o dell’intervento di recupero edilizio non superiore a € 280.000,00= e non inferiore a € 25.000,00=, importi comprensivi di IVA;
 - mutuo o finanziamento di durata non inferiore a cinque anni e di importo non superiore a € 280.000,00= e non inferiore a € 25.000,00= richiesto per l’acquisto, l’autocostruzione e/o il recupero dell’alloggio.
5. Di assumere, per il Nono bando, le seguenti definizioni riferite alle categorie di beneficiari:
 - a) “giovane coppia”: coppia che ha contratto o contrae matrimonio nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2007 ed il 28 febbraio 2010 e i cui componenti, di sesso diverso, non hanno compiuto anni 40 alla data di presentazione della domanda;
 - b) “gestante sola”: donna gravida del primo figlio, che sia nubile o priva del coniuge per separazione legale senza convivenza, per divorzio o per decesso;
 - c) “genitore solo con uno o più figli minori a carico”: padre o madre con uno o più figli minori a carico, che sia celibe o nubile o privo del coniuge per separazione legale senza convivenza, per divorzio o per decesso. Non rientrano in questa categoria le unioni di fatto;
 - d) “nuclei familiari con almeno tre figli”: genitori uniti da vincolo di matrimonio con tre o più figli a carico.
6. Di ordinare la graduatoria dei beneficiari all’interno delle categorie sopra indicate alle lett. a), b), c) e d) del precedente punto 5., in funzione del grado di precarietà e di non certezza di continuità del reddito posseduto dal nucleo familiare, dato anche dalla presenza di un coniuge avente contratto di lavoro “atipico” e, a parità di condizione lavorativa, secondo il valore crescente di ISEE standard determinato ai sensi del d.lgs. 109/1998 e s.m.i.

7. Di mettere a disposizione dei cittadini un servizio di raccolta e di inoltro delle domande mediante la collaborazione dei Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF), di cui al d.lgs. 109/1998 e s.m.i., e di ogni altro soggetto in grado di garantire la medesima qualificazione del servizio richiesto, che si rendono disponibili a sottoscrivere la convenzione allegata, in quanto soggetti che per proprie competenze, ramificazione organizzativa sul territorio, disponibilità di programmi informatici funzionali e necessari al rilascio delle attestazioni previste e per la trasmissione dei dati, sono in grado di poter rendere ai cittadini un servizio agevole, celere e completo, consentendo altresì un notevole contenimento dei costi.
8. Di prevedere, nel caso i CAAF o altri soggetti intendano richiedere un corrispettivo a titolo di rimborso dei costi sostenuti per il servizio che svolgeranno a favore dei cittadini richiedenti, fatta comunque salva la gratuità della DSU, che tale corrispettivo, in conseguenza del contenimento dei costi di cui sopra, non superi l'importo massimo complessivo di € 12,00= (dodici/00) IVA compresa, come espressamente richiamato nell'allegato schema di convenzione.
9. Di approvare l'Allegato A al presente atto deliberativo, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, consistente nello schema di convenzione predisposto dalla competente Unità Organizzativa "*Opere pubbliche e Welfare abitativo*" della Direzione Generale "*Casa e Opere Pubbliche*", recante modalità, obblighi e condizioni connessi all'espletamento del servizio di raccolta, verifica ed inoltro delle domande e dei dati della DSU, che i CAAF, ed ogni altro soggetto in grado di garantire la medesima qualificazione del servizio richiesto, riterranno di assumere mediante sottoscrizione della convenzione medesima.
10. Di dare mandato al Dirigente dell'Unità Organizzativa "*Opere pubbliche e Welfare abitativo*" della Direzione Generale "*Casa e Opere Pubbliche*" affinché provveda a tutte le operazioni di attuazione del presente provvedimento con particolare riguardo all'adozione, approvazione, pubblicazione del bando.
11. Di prevedere, con riferimento al Nono bando, che saranno valutate tutte le domande che alla data del 28 febbraio 2010 risultino in possesso dei requisiti previsti nel relativo bando, completate presso i CAAF o altri soggetti convenzionati entro il 10 marzo 2010 e da quest'ultimi trasmesse entro e non oltre il 20 marzo 2010.
12. Di destinare una percentuale massima dello 0,1% dei fondi complessivamente individuati al precedente punto 3, al fine di perseguire, ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. o) della l.r. 23/1999, l'obiettivo di un'informazione diffusa sul territorio regionale dell'indizione del Nono bando, avvalendosi a tale scopo della collaborazione dei soggetti individuati all'art. 1 co. 1 della l.r. 27 dicembre 2006 n. 30.
13. Di pubblicare il presente atto ed il relativo Allegato A sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito della Direzione Generale "*Casa e Opere Pubbliche*".

IL SEGRETARIO